



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Modalità di gestione e amministrazione e criteri di funzionamento del fondo di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO, in particolare, l'articolo 184 (“*Fondo per la cultura*”) del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, e prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo;

VISTO il comma 4 del citato articolo 184, ai sensi del quale “*Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*”;

VISTO il comma 5 del citato articolo 184, ai sensi del quale “*Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio*”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 novembre 2020, recante “*Modalità e condizioni di funzionamento del Fondo per la cultura, di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lett. b), che destina 20



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

milioni di euro al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale;

VISTO l'articolo 5 del citato decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 novembre 2020, ai sensi del quale il predetto fondo è articolato in due comparti, con una dotazione di 10 milioni di euro ciascuno ai fini del riconoscimento di garanzie e della concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, ed è gestito e amministrato, a titolo gratuito, dall'Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata, secondo le modalità definite con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”*, relativo alla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

VISTO l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante *“Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma”*, e il decreto 24 gennaio 2014 del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Istituto per il credito sportivo;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, che riassegna le competenze in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

DECRETA



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Articolo 1

(*Oggetto*)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, definisce le modalità di gestione e amministrazione e i criteri di funzionamento del fondo di cui al citato articolo 184, comma 4 (di seguito, “Fondo”).

Articolo 2

(*Soggetti finanziatori*)

1. Il Fondo, articolato in due compatti come previsto dall'articolo 5 decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 novembre 2020, può prestare garanzia e concedere contributi in conto interessi, attraverso i rispettivi compatti, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario.

Articolo 3

(*Comitato di gestione dei fondi speciali*)

1. Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, di cui all'articolo 16 dello Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo, è l'organo al quale è demandata la gestione del Fondo e dei relativi compatti.
2. Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali approva i regolamenti sulle modalità di gestione dei compatti in coerenza con i criteri di cui all'articolo 5 del presente decreto.
3. Al Comitato di Gestione dei Fondi Speciali spetta lo svolgimento delle attività di concessione della garanzia e dei contributi in conto interessi, le quali potranno, nei limiti e con le modalità da esso stabiliti, essere delegate al personale dell'Istituto per il Credito Sportivo.
4. Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali informa delle attività svolte il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con una specifica relazione annuale.

Articolo 4

(*Commissione tecnica di valutazione*)

1. La valutazione tecnica relativa all'ammissibilità preliminare dell'intervento proposto ai compatti del Fondo è effettuata da un'apposita commissione tecnica composta da tre membri, cui non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
2. Due membri della commissione sono individuati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uno dei quali esperto di adeguata professionalità nel settore



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

del patrimonio culturale, e un membro è individuato dall'Istituto per il Credito Sportivo. I membri della commissione, individuati ai sensi del primo periodo, sono nominati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali.

3. I limiti e le modalità di intervento della commissione tecnica di valutazione sono definiti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali.

Articolo 5 (*Criteri di gestione del Fondo*)

1. L'amministrazione e gestione del Fondo e dei relativi compatti è effettuata secondo i criteri di gestione allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 9 dicembre 2020

IL MINISTRO



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

**FONDO PER LA GARANZIA E LA CONTRIBUZIONE IN
CONTO INTERESSI PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE,
DI CUI ALL'ARTICOLO 184, COMMA 4, DEL D.L.
19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77**

CRITERI DI GESTIONE



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Definizioni

Ai fini di quanto disciplinato dai presenti Criteri di gestione, si definiscono:

- a. **“Banche richiedenti”**: l’Istituto per il Credito Sportivo e le banche finanziarie, iscritte all’Albo di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che richiedono la *Garanzia del Comparto FG* e/o che concedono i finanziamenti assistiti dai contributi in conto interessi del *Comparto FCI* (di seguito *Banche*);
- b. **“Comitato di Gestione dei Fondi Speciali”**: è l’Organo del Gestore del *Fondo*, competente a deliberare in materia di:
 - (i) concessione della *Garanzia* e dei contributi in conto interessi;
 - (ii) gestione dei Fondi speciali e del *Fondo*;ai sensi dello Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo e del decreto ministeriale che approva i presenti Criteri ovvero i soggetti da esso delegati in conformità al sistema delle deleghe dei Fondi speciali tempo per tempo vigente (di seguito *Comitato*);
- c. **“Comparto di Garanzia del Fondo”**: è il Comparto del *Fondo*, per la concessione di Garanzia sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per Interventi ammissibili, con dotazione iniziale di euro 10 milioni stanziata dal decreto interministeriale MiBACT - MEF n. 546 del 27 novembre 2020 (di seguito *Comparto FG*);
- d. **“Comparto per contributi in conto interessi del Fondo”**: è il Comparto del *Fondo*, per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per Interventi ammissibili, con dotazione iniziale di euro 10 milioni stanziata dal decreto interministeriale MiBACT - MEF n. 546 del 27 novembre 2020 (di seguito *Comparto FCI*);
- e. **“Enti apportanti”**: gli Enti pubblici che hanno conferito direttamente o indirettamente apporti ai *Comparti FCI e FG*;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

- f. **“Esposizione debitoria”:** capitale residuo, rate insolute, interessi contrattuali e di mora e altri oneri accessori del finanziamento assistito dalla *Garanzia*;
- g. **“Fondo”:** è il Fondo istituito ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- h. **“Fondo di Dotazione netto”:** è costituito dai conferimenti effettivi al *Comparto FG* modificati dagli utili/perdite di gestione (di seguito *Fondo di Dotazione*);
- i. **“Garanzia”:** la garanzia diretta prestata dal *Comparto FG*, a favore delle *Banche richiedenti*, e relativa ad *Interventi ammissibili*, attivabile nei limiti della dotazione e disponibilità del *Comparto FG*;
- l. **“Gestore”:** il gestore del fondo è l’Istituto per il Credito Sportivo, con sede legale in Roma, via Giambattista Vico, n. 5;
- m. **“Inadempimento”:** il mancato pagamento da parte del *Soggetto beneficiario* di quanto previsto dal contratto di finanziamento, concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo o dalla *Banca*, protratto per almeno 4 (quattro) mesi e che legittimi i soggetti finanziatori a risolvere il relativo contratto;
- n. **“Interventi ammissibili”:** interventi, iniziative e attività di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Gli *Interventi ammissibili* devono essere effettuati nel territorio nazionale. Gli investimenti oggetto della *Garanzia* e dei contributi in conto interessi non devono essere distratti dalla loro destinazione culturale dalla data di ammissione all’intervento dei *Comparti* e per tutta la durata dell’ammortamento del finanziamento;
- o. **“Ponderazione”:** l’attribuzione di un peso diverso all’impegno sul *Fondo di Dotazione* di ciascuna *Garanzia* rilasciata in funzione della rischiosità del *Soggetto beneficiario*;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

p. “*Soggetti beneficiari*”: sono i soggetti pubblici o privati, ivi incluse le imprese culturali e creative, che perseguono finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

1. Soggetti beneficiari

1.1 Sono soggetti beneficiari i soggetti pubblici o privati, ivi incluse le imprese culturali e creative, che perseguono finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, mediante interventi, iniziative e attività relative a quest’ultimo.

1.2 Non possono accedere al *Comparto FG* gli enti territoriali.

2. Commissione Tecnica di Valutazione

2.1 La commissione di cui all’articolo 4 del decreto MiBACT MEF n. 546 del 27 novembre 2020 esprime una valutazione tecnica in merito alla preliminare ammissibilità dell’intervento. La suddetta valutazione include i seguenti aspetti: la conformità dell’intervento alle norme e ai regolamenti di settore, la sussistenza dei requisiti tecnici di appartenenza dell’intervento al perimetro di operatività del Fondo, gli elementi per il controllo successivo e il monitoraggio dell’intervento.

2.2 Fermi gli ambiti di cui sopra, le modalità di intervento della commissione valutativa saranno definiti dal Comitato tenendo conto della complessità e dell’importo dell’intervento proposto.

3. Finalità del *Comparto di garanzia*

3.1 Il *Comparto FG* fornisce *Garanzia* per i mutui relativi ad *Interventi ammissibili*, richiesti da ogni *Soggetto beneficiario*. Tali mutui non devono essere già stati concessi dalle *Banche* salvo che la delibera di concessione sia condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del *Comparto FG*.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

4. Durata della Garanzia

4.1 La *Garanzia* del *Comparto FG* può essere rilasciata a fronte di *Interventi ammissibili* finanziati con mutui a medio-lungo termine e garantisce un periodo di preammortamento non superiore ai 24 (ventiquattro) mesi, eventualmente prorogabile, e un periodo di ammortamento non superiore a 20 (venti) anni e comunque fino a totale estinzione dell'operazione finanziaria garantita. La *Garanzia* di durata inferiore a quella dell'operazione finanziaria garantita cessa i suoi effetti dopo un anno dalla sua scadenza.

5. Impegno massimo del Comparto di garanzia

5.1 Il *Comparto FG* può impegnarsi per il rilascio di *Garanzie* fino a che il totale delle *Garanzie* rilasciate, ponderate con un peso che riflette il grado di rischio del *Soggetto beneficiario*, non ecceda il *Fondo di Dotazione*.

5.2 La ponderazione media da applicare alle *Garanzie* rilasciate è pari al 25%. Ponderazioni diverse potranno essere deliberate dal *Comitato di Gestione dei Fondi Speciali* in funzione della diversa rischiosità degli *Interventi ammissibili* o dei *Soggetti beneficiari* ammessi alla *Garanzia*.

6. Copertura massima della Garanzia

6.1 La *Garanzia* può essere concessa in misura non superiore all'80% dell'ammontare del finanziamento ammesso ai benefici del *Comparto FG*.

6.2 Il *Comitato*, per iniziative ed interventi di elevato valore sociale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, può deliberare, entro limiti d'importo prefissati, la concessione della *Garanzia* fino al 100% dell'ammontare del finanziamento ammesso ai benefici del *Comparto FG*.

7. Importo massimo della Garanzia

7.1 I *Soggetti beneficiari* possono essere ammessi all'intervento del *Comparto FG* per un importo massimo garantito complessivo per soggetto che non sia



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

superiore a € 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila euro) tenuto conto delle quote capitale già rimborsate.

8. Apporti al Comparto di garanzia del Fondo e al Comparto per contributi in conto interessi del Fondo e sezioni dedicate

8.1 I *Comparti* possono essere incrementati mediante nuovi conferimenti da parte dello Stato, di altri Enti territoriali e di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile.

8.2 Sulla base degli apporti ai *Comparti* provenienti dai singoli *Enti apportanti* possono essere costituite all'interno degli stessi sezioni dedicate.

8.3 Gli apporti complessivi ai *Comparti* di ogni singolo *Ente apportante* generano un *plafond* disponibile impegnabile per il rilascio di *Garanzie* e di contributi in conto interessi esclusivamente nell'interesse di *Soggetti beneficiari* considerati ammissibili dallo stesso *Ente apportante* nei limiti dei presenti criteri.

8.4 L'impegno massimo di ogni singola sezione dedicata del *Comparto FG* è calcolato con le stesse modalità e nei limiti di cui al paragrafo 5.

9. Requisiti per l'ammissione ai benefici del Comparto di garanzia e istruttoria

9.1 Le *Banche* che chiedono l'ammissione ai benefici del *Comparto FG* inviano la relativa domanda con le informazioni e la documentazione che consentiranno al *Comitato* di verificare i requisiti soggettivi dei beneficiari finali, le caratteristiche e la regolarità dei progetti relativi agli *Interventi ammissibili* nonché l'ammissibilità della *Garanzia* richiesta.

9.2 Nella domanda di ammissione ai benefici del *Comparto FG* sono indicati in modo aggregato i principali dati di bilancio o rendiconto sulla base dei quali è effettuata una valutazione dei *Soggetti beneficiari* della *Garanzia*. Gli indici o gli altri elementi di valutazione stabiliti dal *Comitato* sono individuati



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

coerentemente con le caratteristiche degli *Interventi ammissibili* e/o dei diversi *Soggetti beneficiari*. Per i *Soggetti beneficiari* neocostituiti la valutazione è effettuata caso per caso.

10. Erogazione dei finanziamenti garantiti dal Comparto di garanzia

10.1 Gli importi dei finanziamenti ammessi alla *Garanzia* del *Comparto FG* devono essere erogati ai *Soggetti beneficiari* entro il termine di 12 mesi dalla delibera di ammissione al *Comparto*, derogabili dal *Comitato* con motivazione.

11. Escussione del Comparto di garanzia e Procedure di recupero

11.1 L'escussione del *Comparto FG* per la *Garanzia* può essere richiesta dalle *Banche*, a seguito della risoluzione del mutuo e dopo che sia infruttuosamente trascorso il termine di sessanta (60) giorni dalla data fissata in via definitiva dall'intimazione ad adempire senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti.

11.2 Al fine di limitare al massimo le escussioni sono consentite dilazioni dei pagamenti, ristrutturazioni dell'*Esposizione debitoria* complessiva, sospensioni dei termini del procedimento di attivazione della *Garanzia* e accordi transattivi, che devono essere condivisi con il *Comitato*.

11.3 Le eventuali proposte transattive formulate dai *Soggetti beneficiari* a saldo e stralcio devono essere sottoposte preventivamente dalle *Banche* al *Comparto FG* per l'assenso del *Comitato* e devono prevedere una percentuale di pagamento non inferiore al 20% dell'*Esposizione debitoria* complessiva.

12. Surrogazione legale e recupero del credito

12.1 Il *Comparto FG*, nei limiti di quanto corrisposto in esecuzione della *Garanzia*, è surrogato pro quota nei confronti del debitore principale e dei terzi garanti.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

12.2 Il *Comparto FG*, con la concessione della *Garanzia*, conferisce mandato alle *Banche*, che hanno ottenuto la liquidazione delle perdite relative alle percentuali da esso garantite, di attivare e coltivare le azioni di recupero in nome e per conto del *Fondo*. La volontà del Gestore di avvalersi della facoltà di conferire il predetto mandato è comunicata contestualmente alla liquidazione della perdita.

12.3 Il *Fondo FG* ha anche la facoltà di procedere direttamente nei confronti dei *Soggetti beneficiari*; in tal caso, le *Banche* che hanno ottenuto la liquidazione delle perdite relative alle percentuali garantite dal *Comparto FG* dovranno fornire allo stesso la documentazione necessaria a consentire l'esercizio delle azioni nei confronti dei debitori insolventi.

13. Requisiti per l'ammissione ai benefici del Comparto contributi in conto interessi e istruttoria

13.1 La richiesta di contributo da parte del *Soggetto beneficiario* al soggetto finanziatore non può essere effettuata oltre la data di concessione del finanziamento per il quale si richiede. Il finanziamento è concesso dal soggetto finanziatore sulla base di una istruttoria e attenendosi a principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e secondo la propria autonoma valutazione.

13.2 La concessione del contributo deve risultare da apposito provvedimento e le eventuali spese relative alla concessione del contributo, anche per tasse e imposte, saranno a carico del beneficiario.

13.3 Il contributo in conto interessi non può eccedere la quota interessi risultante dal piano definitivo di rimborso del finanziamento ammesso al *Comparto FCI*.

14. Erogazione dei contributi in conto interessi

14.1 Il contributo viene erogato direttamente ed esclusivamente a favore del beneficiario ad ogni scadenza di rata d'ammortamento o con diversa periodicità stabilita dal *Comitato*.

14.2 Per i soggetti diversi dagli enti territoriali la corresponsione del contributo avviene, ad ogni scadenza di rata d'ammortamento o con diversa periodicità



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

stabilita dal *Comitato*, a seguito:

- a. Dimostrazione del completamento delle opere o degli interventi;
- b. Presentazione delle necessarie autorizzazioni e verifica della conformità delle opere o degli interventi realizzati al progetto approvato.

14.3 Qualora venga ridotto l'importo del mutuo o si accerti una minore spesa, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

14.4 L'erogazione del contributo cessa in caso di estinzione anticipata del mutuo sul quale è concesso.

15. Controlli

15.1 I *Soggetti beneficiari* devono assicurare, compatibilmente con la natura del bene e dell'intervento oggetto della *Garanzia* e/o dei contributi in conto interessi, la diligente cura del bene oggetto dell'intervento per tutta la durata dell'ammortamento del finanziamento ammesso ai *Comparti*. La Commissione tecnica di cui al paragrafo 2 può prevedere ulteriori requisiti in relazione alla natura del bene e dell'intervento ammesso ai *Comparti*. Nel caso di interventi realizzati direttamente a spese di uno *sponsor* o donatore o di altro soggetto diverso dal proprietario del bene, i summenzionati obblighi di tutela possono essere assicurati dal proprietario stesso.

15.2 Al fine di accertare l'effettiva destinazione delle agevolazioni del *Fondo* alle finalità indicate nella presente norma, il *Gestore* si riserva di compiere in qualunque momento verifiche mediante richiesta di idonea documentazione o, anche, attraverso ispezioni relative all'oggetto dell'operazione ammessa ai benefici.

15.3 Il *Comitato* potrà chiedere alle *Banche*, per tutta la durata dell'ammortamento del finanziamento ammesso ai *Comparti*, l'aggiornamento delle informazioni e dei dati relativi ai *Soggetti beneficiari* forniti con la domanda di ammissione ai *Comparti*.

16. Applicazione della disciplina degli aiuti di Stato



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

16.1 Qualora le *Garanzie* e i contributi in conto interessi siano suscettibili di costituire aiuti di Stato saranno concessi ai sensi e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato ed in particolare, alternativamente, dei seguenti Regolamenti e Comunicazioni previa, laddove occorra, notifica alla Commissione europea:

- a. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 352 del 24/12/2013;
- b. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26/6/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 (GU L 156 del 20/6/2017);
- c. Comunicazione C(2020) 1863 final *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e s.m.i.*